



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1. OGGETTO

1. La cittadinanza onoraria è un'onorificenza comunale con la quale l'insignito riceve l'iscrizione simbolica tra la popolazione di Montaldo Torinese pur non essendo iscritto all'anagrafe comunale.

2. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 2. – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO

1. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento per chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico o in opere, imprese, realizzazioni in favore degli abitanti del Comune, della Nazione o della umanità intera.

2. L'onorificenza può essere conferita anche a cittadini non nati in Italia e anche *post-mortem* (alla memoria) o impossibilitate a ricevere personalmente il riconoscimento; in tal caso verrà consegnata ai familiari o ai rappresentanti del destinatario del riconoscimento.

Art. 3. – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. La proposta di attribuzione può essere avanzata dal sindaco, da ciascuno degli Assessori, da ciascuno dei consiglieri comunali, da qualsiasi ente o associazione o anche da singoli cittadini.

2. È conferita dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. La delibera di conferimento deve contenere le indicazioni delle ragioni per cui viene conferita l'onorificenza anche tramite allegazione di una sintetica biografia del beneficiario.

Art. 4 – SIMBOLO

La cittadinanza viene conferita mediante consegna di una pergamena o targa durante una cerimonia organizzata dal Comune di Montaldo Torinese.

Art. 5. – ALBO DEI CITTADINI ONORARI

È istituito l'albo dei cittadini onorari nel quale sono iscritti coloro che sono insigniti di tale onorificenza. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Art. 6. – RICORRENZE E CERIMONIE UFFICIALI

Il Comune in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.